

## FASCICOLO INFORMATIVO

### CAR Aperta Merloni

In riferimento al D.M. 123 del 12.03.2004

### **Polizza tutti i rischi della costruzione di opere civili**

Il Fascicolo informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Modulo di proposta (Questionario);

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Gentile Cliente,

le informazioni contenute nella Nota Informativa hanno lo scopo di richiamare la Sua attenzione sui punti più importanti della polizza e sono predisposte ai sensi e per gli effetti dell'Art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (**Codice delle Assicurazioni Private**) e della Normativa **IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ex ISVAP)** in materia.

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

**SACE BT S.P.A.** Sede Legale e Direzione Generale in Piazza Poli, 42 - 00187 Roma - Italia. Tel: +39 06 6976971 - Fax: +39 06 69769700 - Reg. Imp. Roma, C.F. e P. IVA 08040071006 – Email: customerservice@sacebt.it - pec: [sacebt@pcert.postacert.it](mailto:sacebt@pcert.postacert.it) - Sito internet: <http://www.sace.it/>.

**SACE BT S.P.A.** è:

- una società iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane all. Sez. I con il numero 1.00149;
- autorizzata all'esercizio d'Impresa con provvedimento IVASS (ex ISVAP) n. 2286 del 23 giugno 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 154 del 3 luglio 2004 e ad esercitare l'attività assicurativa del Ramo 8 e 9 Incendio e Altri Danni ai Beni con provvedimento n. 2654 del 28 novembre 2008;
- soggetta alla vigilanza dell'IVASS.

### 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2015, il Patrimonio netto di SACE BT S.P.A. ammonta a 56.611.621 euro; la parte relativa al Capitale sociale interamente versato e al totale delle Riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 56.539.356 euro ed a 6.685.282 euro.

Alla stessa data l'Indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 4,19.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'Impresa assicuratrice contenute nella presente Nota Informativa si rinvia alla pagina web <http://www.sace.it/chi-siamo/le-societa-del-gruppo/sace-bt>.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La polizza è redatta conformemente allo Schema Tipo 2.3. del D.M. 123 del 12.03. 04 ( di seguito Schema tipo 2.3).

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

### **Avvertenza**

**In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.**

Si rinvia all'articolo 13 dello Schema Tipo 2.3.per gli aspetti di dettaglio.

### 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La **Polizza Car Merloni Aperta** è un prodotto ideato per soddisfare le esigenze di imprese di costruzione piccole, medie e grandi che si aggiudicano più appalti pubblici nel corso dell'anno.

La polizza copre il danno materiale e diretto all'opera in costruzione, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da fatti accidentali occorsi durante l'esecuzione delle opere assicurate, nei luoghi indicati nel singole schede tecniche.

La Polizza CAR Merloni Aperta è costituita da Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e da Condizioni Particolari (CP). All'interno della CGA e delle CP sono elencate le singole esclusioni.

È un contratto tipo (c.d. Polizza Aperta) nel quale vengono prestabilite tutte le condizioni che verranno applicate alle singole schede tecniche di applicazione c.d. Scheda Tecnica emesse per ogni singolo appalto aggiudicato dal contraente.

In occasione di ogni singolo appalto, infatti, la Società o l'intermediario provvederanno ad emettere le applicazioni in forma di singola scheda tecnica sulla base dei dati forniti dal Contraente.

Si rinvia agli artt. 1, 7 della Scheda di Polizza per gli aspetti di dettaglio.

#### **Copertura base**

##### SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 1: Opere Impianti a Valore Intero con l'applicazione della regola proporzionale

##### SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi

Sono comprese nella polizza le opere di valore singolo non superiore a € 500.000,00 per le quali il Contraente richiede la copertura assicurativa. Le opere di valore singolo superiore potranno essere assicurate a condizioni da pattuire preventivamente.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli della Scheda di Polizza che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. A art.2;

Sez. B art 5.

#### **Copertura aggiuntiva**

La garanzia può essere estesa, assicurando le partite di seguito riportate.

##### SEZIONE A - Danno Diretto

Partita 2: Opere ed impianti preesistenti (primo rischio assoluto);

Partita 3: Costi di demolizione e sgombero (primo rischio assoluto).

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli della Scheda di Polizza che regolamentano le coperture sopra elencate:

Sez. A artt.3, 4 delle Condizioni Particolari sempre operanti.

### **Garanzia di manutenzione**

La Stazione Appaltante può richiedere che un singolo appalto preveda oltre il periodo di garanzia di costruzione delle opere anche un periodo di manutenzione delle stesse, per una durata non superiore ai 24 mesi.

In tale periodo, riportato nella scheda tecnica del singolo appalto, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

**Tale estensione di garanzia comporta il versamento di un premio aggiuntivo da convenire.**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 6 dello Schema Tipo 2.3.

### **Avvertenza**

**Si richiama l'attenzione sulle Condizioni Generali di Polizza, sotto riportate che, determinando la sospensione della garanzia, possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo:**

- **In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, in mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'artt. 1898 Codice Civile, il Contraente decade dal diritto al risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 7 dello Schema Tipo 2.3.**
- **L'assicurazione è prestata alle condizioni indicate all'art. 10 Schema Tipo 2.3., qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni, la garanzia non è operante.**
- **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 19 dello Schema Tipo 2.3.**
- **In caso di sinistro, l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 20 dello Schema Tipo 2.3.**
- **L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.**
- **La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 23 dello Schema Tipo 2.3.**  
**Al termine di ogni annualità la Società effettuerà la regolazione premio della polizza convenzione.**
- **Il premio deve essere pagato entro 30 giorni dal perfezionamento dell'appendice di regolazione premio, scaduto detto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi del disposto dell'art. 1901 del Codice Civile. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all' art. 9 della Scheda di polizza.**

### **Avvertenza**

#### **Franchigie, Scoperti e Massimali**

**Si conviene che ogni sinistro indennizzabile ai sensi delle condizioni tutte di polizza, verrà liquidato previa applicazione degli scoperti, delle franchigie e nel limite dei massimi indennizzi qui di seguito elencati.**

**SEZIONE A - Danno Diretto**

Partita 1: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 2: Per ogni sinistro e qualsiasi danno: scoperto 10% minimo € 6.000,00;

Partita 3: Nessun scoperto e/o franchigia.

**SEZIONE B - Responsabilità Civile verso terzi**

Per ogni sinistro o qualsiasi altro danno a terzi è prevista una franchigia pari € 3.000,00.

Le somme assicurate ed i massimali indennizzabili sono quelli indicati all'interno delle scheda tecniche per relativo ad ogni singolo appalto, gli importi vengono stabili nel bando di gara.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:

art. 11 Scheda di polizza;

art. 17 Schema Tipo 2.3;

art. 14 Schema Tipo 2.3.

**Esempio di liquidazione di un danno relativo ad una garanzia che viene prestata con scoperto, franchigia e limite di risarcimento**

Danno indennizzabile/risarcibile secondo le condizioni di assicurazione: € 100.000

Limite di indennizzo/risarcimento: € 50.000

Scoperto previsto: 10% dell'importo del danno

Minimo non risarcibile (franchigia) : 6.000

Calcolo dell'importo da risarcire al terzo danneggiato o all'Assicurato:

- (1) Scoperto a carico dell'Assicurato: 10% di € 100.000 = € 10.000 (che assorbe la franchigia in quanto inferiore)
- (2) Danno-scoperto = € 100.000 - € 10.000 = € 90.000
- (3) Limite di indennizzo/risarcimento: € 50.000
- (4) Importo indennizzabile/risarcimento: € 50.000

**Condizioni Particolari sempre operanti**

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli delle Condizioni Particolari:

CP1: Scavo aperto;

CP2: Falde freatiche

CP3: Strade, ferrovie, opere in terra;

CP4: Abbandoni di fori;

CP5: Oneri fissi;

CP6: Misure Antincendio;

CP7: Lavori aeroportuali;

CP8: Danni a raccolti, boschi, colture;

CP9: Danni da circolazione stradale e da traffico ferroviario;

CP10: Danni ad opere od impianti preesistenti;

CP11: Precisazioni;

CP12: Servizio di vigilanza e ritardato intervento;

CP13: Danni a fibre ottiche;

CP14: Esclusione amianto;

CP15: Eventi naturali.

Le suindicate Condizioni Particolari aggiuntive possono essere eliminate o modificate a seconda della tipologia dei lavori o degli importi assicurati.

### **Avvertenza**

**Sono previste limitazioni ed esclusioni per ciascuna copertura assicurativa.**

**Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli:**

**Sez. A art.1 comma 2 Scheda di Polizza, artt. 1, 3 Schema Tipo 2.3;**

**Sez. B art. 12 Schema Tipo 2.3;**

**Sez A-B art. 16 Schema Tipo 2.3.**

**Condizioni Particolari artt. dal n. 1 al n. 15 sempre operanti (elencate sopra).**

**A seconda della tipologia di lavoro possono essere incluse Condizioni Particolari Aggiuntive, a titolo di esempio citiamo:**

- **“lavori in alveo”**: Per questa tipologia di lavori andranno aggiunte nella Scheda tecnica del singolo appalto le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive:

#### **CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITA' DI CORSI D'ACQUA O IN ALVEO**

**La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:**  
**1) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;**  
**2) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.**

#### **VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE O MARINO**

**Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.**

#### **COSTI DI DRAGAGGIO E RIDRAGAGGIO 167**

**Resta convenuto che l'eventuale reintegro di aree dragate per effetto del riflusso del mare non sarà considerato sinistro agli effetti della polizza così come la realizzazione di sezioni d'opera maggiorate rispetto a quelle previste. Sono ugualmente escluse dalla copertura assicurativa le spese per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possa configurarsi come spese di salvataggio risarcibili a termini dell'art. 1914 C.C.**

- Se si tratta opere di **sorveglianza o manutenzione stradale/ferrovie, aeree/edifici pubblici** che includano la responsabilità civile di un Assicurato per mancata o difettosa esecuzione di interventi potrebbe essere richiesta una polizza a primo rischio di Responsabilità Civili verso terzi, in tal caso nella Scheda tecnica del singolo appalto potrebbe essere inclusa seguente Condizione Particolare:

#### **ESISTENZA ALTRE ASSICURAZIONI DEDUCIBILI 243)**

Poiché la spettabile “CONTRAENTE” ha in corso polizza Responsabilità Civile verso terzi/Responsabilità Civile Operai ( di seguito RCT/RCO) con la spettabile “COMPAGNIA 1° RISCHIO RCT (polizza n. XXX per i seguenti massimali: per ogni sinistro: € XXX con il limite per danni a persone € XXX e per danni a cose € XXX), **ogni danno relativo alla Sezione B - RCT dovuto alla stregua del presente contratto è risarcito previa detrazione di un importo pari ai**

## NOTA INFORMATIVA CAR APERTA MERLONI

massimali assicurati nella predetta polizza RCT, anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale dell'altra polizza.

### Assicurazione parziale e regola proporzionale

In mancanza di puntuale aggiornamento nel tempo dei massimali di copertura, somme assicurate rispetto alle opere appaltate, verrà applicata la regola proporzionale.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 24 dello Schema Tipo 2.3.

### Esempio di applicazione della regola proporzionale

- a) Danno subito dalle opere in corso di esecuzione: € 10.000,00
- b) Somma assicurata: € 100.000,00
- c) Importo dei lavori effettivamente in corso ed oggetto dell'appalto: € 150.000,00
- d) Danno Indennizzabile: € 6.666,66.

Per effetto della seguente formula:

$$(a \times b) : c = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:  $(€ 10.000 \times 100.000) : € 150.000 = 6.666,66 €$ .

## 4. DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ

### Avvertenza

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 dello Schema Tipo 2.3.

## 5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

### Avvertenza

- L'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 19 dello Schema Tipo 2.3.
- Il Contraente deve comunicare alla Società gli eventuali aggiornamenti delle somme assicurate. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4 dello Schema Tipo 2.3.
- La polizza può essere prorogata qualora il certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione non sia stato emesso entro la data prevista in polizza. Il Contraente può richiedere una proroga, la Società si impegna a concedere a condizioni da concordare. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 30 dello Schema Tipo 2.3.

### Esempio di aggravamento del rischio

Durante l'esecuzione dei lavori, data la difficoltà o impossibilità di portare a termine i lavori seguendo il progetto originario, si rende necessario variare il progetto adottando delle procedure innovative.

## 6. PREMI

Il premio di polizza viene calcolato applicando un tasso preventivamente concordato in fase di quotazione alle sole somme assicurate della Sezione A.

Alla firma della polizza ed entro 30 giorni dalla scadenza di ogni annualità successiva l'Assicurato corrisponde in via anticipata il premio che varrà come premio minimo anticipato e come tale comunque dovuto alla Società.

Al termine di ogni annualità assicurativa la Società effettuerà la regolazione premio sulla base delle schede tecniche emesse durante l'annualità tramite l'emissione di un appendice. Dal premio di regolazione verrà dedotto il premio imponibile minimo anticipato.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 8, 9 Scheda di polizza.

### **Mezzi di pagamento**

Il premio totale dovrà essere corrisposto all'intermediario che gestisce la polizza.

## 7. RIVALSE

### **Avvertenza**

**Le azioni di rivalsa possono essere esercitate dalla Società nei termini previsti dalla legge: l'Assicuratore che ha pagato l'indennità subentra nei diritti dell'Assicurato per agire nei confronti dei terzi responsabili del danno per il recupero di quanto pagato.**

## 8. DIRITTO DI RECESSO

Il contratto non prevede la facoltà per il Contraente e la Società di recedere dal contratto.

## 9. PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

## 10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

### **Schema Tipo 2.3. del D.M. 123 del 12.03.2004**

La Car Merloni è regolata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle Condizioni Generali di Assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Decreto Legislativo 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la legge 109/97.

## 11. REGIME FISCALE

La modalità e tempistica del pagamento del sinistro a favore dell'Assicurato sono specificate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il premio è gravato da oneri fiscali a carico del Contraente nella misura attuale del 21,25%.



## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

#### **Avvertenza**

In riferimento alla denuncia di sinistri, in caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) Darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
- b) Inviare, al più presto, alla Società, mediante raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) Fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richieste;
- d) Provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) Conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

In riferimento alla denuncia di sinistri, in caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) Fare denuncia entro 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) Assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo, e le cause del sinistro;
- c) Far seguire, nel più breve tempo possibile le notizie i documenti relativo al sinistro.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli dello Schema Tipo 2.3.:

Art.20: Denuncia dei sinistri - obblighi dell'Assicurato;

Art. 21: Procedura per la valutazione del danno (Sezione A);

Art. 22: Mandato dei periti (Sezione A);

Art. 25: Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro;

Art. 26: Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi;

Art. 27: Pagamento indennizzo;

Art. 28: Titolarità dei diritti.

#### **Avvertenza**

La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 29 dello Schema Tipo 2.3.

### 13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società – SACE BT S.p.A. - UFFICIO RECLAMI Piazza Poli 42 - 00187 Roma, Fax +39 06

697697714, E-mail: reclami@sacebt.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, da redigersi sulla base del modello pubblicato sul sito dell'Autorità stessa, devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito [http://ec.europa.eu/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/fin-net/index_en.htm) - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

#### 14. ARBITRATO

L'arbitrato non è previsto in polizza.

È prevista soltanto una procedura di valutazione del danno attivabile su richiesta di una delle parti.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 21 dello Schema Tipo 2.3.

In relazione alle controversie si ricorda che permane la possibilità in ogni caso di ricorrere all'Autorità giudiziaria.

#### 15. GLOSSARIO

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo; beneficiario delle garanzie previste dalla presente polizza assicurativa;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Azioni di Terzi:** qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

**Contraente:** il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione;

**Direttore dei lavori:** il soggetto di cui all'art.124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554;

**Decreto:** D.M. 123 del 12.03. 04;

**Esecutore dei lavori:** il soggetto di cui all'art. 10 della legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavori:** le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

## NOTA INFORMATIVA CAR APERTA MERLONI

**Legge:** la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni; i richiami contenuti nelle condizioni generali di assicurazione, nelle clausole e nelle definizioni adottate ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 devono intendersi fatti con riferimento ai corrispondenti articoli del Dlgs 163 del 12.04.2006 che hanno sostituito e abrogato la legge 109/94;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

**Opere:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

**Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

**Responsabile del procedimento:** il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

**Scheda Tecnica:** la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

**Schema Tipo:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Società:** l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) ed e) della Legge, committenti dei lavori.

**SACE BT S.P.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

### Il Rappresentante legale

Valerio Perinelli